

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1978

che modifica la direttiva 74/268/CEE che fissa le condizioni particolari sulla presenza di *Avena fatua* nelle sementi di piante foraggere e di cereali

(78/511/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che la direttiva suddetta ha fissato delle tolleranze per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* nelle sementi di piante foraggere ;

considerando che queste tolleranze sembrano troppo elevate rispetto ad alcune esigenze ;

considerando che la direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974⁽³⁾, ha fissato conseguentemente condizioni particolari per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* nelle sementi di piante foraggere ;

considerando che la prima direttiva 78/386/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978, che modifica gli allegati della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione di sementi di piante foraggere⁽⁴⁾, fissa, su scala comunitaria, nuove condizioni per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* nelle sementi di piante foraggere ;

considerando che a causa di dette modifiche le condizioni particolari elencate nella direttiva 74/268/CEE non sono più necessarie ;

considerando che è quindi necessario sopprimere queste condizioni particolari almeno per quanto riguarda le sementi di piante foraggere ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L'articolo 1 della direttiva 74/268/CEE è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri pongono in vigore, a decorrere al più tardi dal 1° luglio 1980, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione, che informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(2) GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 23.

(3) GU n. L 141 del 24. 5. 1974, pag. 19.

(4) GU n. L 113 del 25. 4. 1978, pag. 1.